



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Ufficio: ED. PRIVATA

ORDINANZA N. 34 DEL 26-08-2021

Oggetto: Divieto accensione fuochi

IL SINDACO

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la nota della Prefettura di Venezia, prot. Comunale n. 8253/21 in data 09/08/2021, che sollecita ad intensificare le attività per la prevenzione e il contrasto all'innescio e propagazione degli incendi boschivi;

VISTO:

- i regolamenti comunali in particolare il Regolamento di Polizia Rurale;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 3, 1 comma, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018 "Codice di protezione Civile" che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 14 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

ORDINA

che nell'intero territorio comunale, con particolare attenzione nelle aree rurali, golenali e boschive, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, dalla data della presente ordinanza fino alla fine del periodo di allerta di grave pericolosità di incendio di vegetazione, il tassativo divieto di:

1. accendere fuochi di ogni genere
2. gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
3. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/p mongolfiere di carta o lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
4. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
5. mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi è vietato accendere fuochi per bruciare stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive

AVVERTE

- Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i Vigili Urbani e le forze dell'Ordine;
- Che l'inosservanza a quanto ordinato comporta l'applicazione delle sanzioni già previste dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Fossalta di Piave, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Fossalta di Piave.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Venezia, al Comando dei Carabinieri di Noventa di Piave e alla Protezione Civile del Comune di Fossalta di Piave.

Il Sindaco

Finotto Manrico

-----ooo((O))ooo-----

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto notificatore _____

dichiaro di aver notificato oggi _____

copia di questo atto a _____

presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in _____

consegnandola nelle mani di _____.

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia della presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo On-Line del Comune al nr. per 15 giorni consecutivi.

Lì,

IL MESSO COMUNALE